

# ALL. 1 - CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER I LABORATORI DI CUCINA, PASTICCERIA E DISPENSA DEL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI PIEVE EMANUELE

## SOMMARIO

|   |   |
|---|---|
| - Art. 1 - OGGETTO.....   | 1 |
| - Art. 2 - SEDE, REQUISITI E MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA FORNITURA ..... | 1 |
| - Art. 3 - GARANZIA DELLA FORNITURA .....                                     | 2 |
| - Art. 4 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE .....                      | 3 |
| - Art. 5 - IMPORTO .....  | 3 |
| - Art. 6 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE .....                              | 4 |
| - Art. 7 - OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE .....                         | 5 |
| - Art. 8 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE .....                             | 5 |
| - Art. 9 - INADEMPIENZE E PENALITA' .....                                     | 5 |
| - Art. 10 - CORRISPETTIVO MENSILE.....  | 6 |
| - Art. 11 - GARANZIA DEFINITIVA .....   | 7 |
| - Art. 12 - SUBAPPALTO .....  | 8 |
| - Art. 13 - NORME GENERALI.....   | 8 |
| - Art. 14 - FORO COMPETENTE E CONTROVERSIE.....                               | 8 |

### Art. 1 - OGGETTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura, trasporto, assemblaggio e posa in opera delle attrezzature e accessori necessari per l'allestimento dei locali cucina, pasticceria e dispensa del Centro Professionale di Pieve Emanuele sito in via dei Gigli, SNC.

La tipologia, le quantità e le specifiche tecniche dei prodotti da fornire sono quelli analiticamente descritti nell'Allegato 2 al presente Capitolato e nelle tavole allegate (Allegati 8 a) 8 b) 8 c).

L'esecuzione della prestazione principale di fornitura deve essere integrata dagli oneri accessori e aggiuntivi che fanno carico all'appaltatore in relazione ai servizi ed alle funzioni ulteriori promessi con la presentazione dell'"offerta tecnica".

### ART. 2 - SEDE, REQUISITI E MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA FORNITURA

Le obbligazioni che formano oggetto dell'appalto comprendono, senza altro onere per la stazione appaltante (*di seguito, chiamata anche "committente"*), la fornitura, l'imballaggio, il trasporto, carico, scarico, **consegna al piano**, installazione, montaggio, assemblaggio, posizionamento (compreso il fissaggio a muro o a parete), la posa in opera delle attrezzature e di tutte le opere accessorie all'esecuzione in proprio della fornitura e con disposizioni di capitali, macchine, personale specializzato ed attrezzature necessarie e sufficienti a garantire la fornitura stessa con installazione di tutte le opere affidate nei locali cucina, pasticceria e dispensa del Centro Professionale di Pieve Emanuele.

La fornitura dovrà essere eseguita secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato d'oneri e allegati, dalle migliori regole d'arte e dalle prescrizioni impartite dal committente. In particolare gli spazi interessati dalla fornitura devono essere allestiti in conformità alle previsioni di collocazione degli articoli che saranno indicate nell'apposita tavola progettuale allegata.

Eventuali modifiche alla collocazione terminale degli impianti (prese elettriche, attacchi rubinetteria, scarichi etc.), che dovessero rendersi necessarie in relazione alle attrezzature fornite, sono a totale cura e spese dell'appaltatore.

Le attrezzature dovranno essere conformi alle vigenti normative in tema di sicurezza (D. Lgs. n. 81/2008 e Normative tecniche UNI e UNI EN ISO). A tal fine dovranno essere consegnate le relative certificazioni.

**Il termine ultimo per la consegna, l'installazione e la messa in funzione per il collaudo delle attrezzature non potrà essere superiore a 20 giorni naturali consecutivi, decorrenti dal terzo giorno dall'ordinativo disposto dal RUP.**

**La consegna non potrà in ogni caso essere effettuata dopo il 30.06.2018, termine ultimo essenziale perché sia possibile avviare la necessaria procedura per ottenere l'accreditamento del servizio formativo dalla Regione Lombardia nei tempi previsti per l'inizio dell'anno scolastico.**

E' a carico dell'appaltatore l'esecuzione della prima verifica dell'apparecchiatura elettrica da eseguirsi alla presenza di incaricato del committente.

Il contratto di fornitura si conclude con il completo esaurimento della consegna degli articoli da fornire, a seguito di esito positivo del collaudo e della risoluzione di ogni eventuale controversia relativa. La fornitura non si intende conclusa fino a quando non saranno fornite dall'appaltatore tutte le documentazioni e certificazioni dovute a corredo dei prodotti da fornire.

### **ART. 3 - GARANZIA DELLA FORNITURA**

L'appaltatore si assume la piena e incondizionata responsabilità per quanto attiene ai difetti di costruzione e al perfetto funzionamento di tutte le attrezzature, nonché per eventuali controversie che potrebbero insorgere con il personale impiegato a qualunque titolo nella fornitura appaltata in materia di lavoro e sicurezza nel lavoro, restando esplicitamente inteso che l'accettazione da parte del committente dei prodotti non esonererà in alcun modo l'appaltatore dalla sua responsabilità fino al termine del periodo di garanzia per qualunque inconveniente che dovesse verificarsi nella fornitura.

L'appaltatore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato e dichiarati nell'Offerta Tecnica. In ogni caso, l'appaltatore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico dell'appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale offerto.

L'appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di carattere ambientale, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, nonché, per quanto di propria competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione, diretta ed indiretta, delle obbligazioni del presente capitolato.

L'appaltatore si assume l'obbligo di garantire la fornitura, sia per qualità dei materiali, sia per il montaggio, sia infine per il regolare funzionamento, includendo tutti gli interventi di manutenzione, assistenza tecnica, sostituzione di pezzi e fornitura ricambi, riparazione ed eliminazione dei difetti, imperfezioni o malfunzionamenti per il periodo di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data della fornitura. Il periodo di garanzia gratuita può essere maggiore a seguito di quanto proposto dall'appaltatore nell'offerta tecnica.

La garanzia comprende assistenza tecnica del tipo "tutto incluso", ed è pertanto comprensiva di diritto di chiamata, numero di visite illimitato, spese viaggi, costi di manodopera, fornitura di materiali di ricambio ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento del prodotto.

L'appaltatore è tenuto a:

- a) compilare schede, moduli o formulari (anche on line) richiesti per far valere le condizioni di garanzia dei diversi prodotti, previa verifica del committente dei dati necessari alla compilazione;
- b) consegnare la documentazione comprovante l'eventuale acquisizione di particolari diritti di garanzia (quali, ad esempio, estensioni di garanzia oltre la durata minima di legge, garanzie accessorie per danni accidentali, ecc.);
- c) sostituire il materiale risultato difettoso o non perfettamente funzionante al momento dell'installazione, con altro identico entro 15 (quindici giorni) naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell'installazione stessa; si rinvia in proposito a quanto previsto dal successivo articolo 9 in tema di penali e facoltà di risoluzione.

Al fine di una sollecita gestione delle richieste di intervento per assistenza e manutenzione in garanzia l'appaltatore è tenuto a comunicare i seguenti recapiti che assicurino una celere reperibilità di un responsabile tecnico incaricato per tutte le informazioni o disposizioni necessarie:

- a) un recapito telefonico attivo dal lunedì al venerdì compresi;
- b) casella di posta elettronica.

L'appaltatore è tenuto, durante il periodo della garanzia della fornitura:

- a) ad effettuare a sue spese la riparazione dei prodotti forniti entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla richiesta di intervento, con ripristino della funzionalità dei medesimi entro 5 (cinque) giorni lavorativi, a pena di applicazione delle penali contrattuali per tutti i guasti e le imperfezioni che dovessero verificarsi per la non buona qualità dei materiali o per difetti di montaggio e di funzionamento. In caso di non rispetto dei termini previsti, il committente potrà, a suo insindacabile giudizio, far eseguire da altra impresa quanto necessario per eliminare i difetti e le imperfezioni, addebitandone la spesa all'appaltatore. Restano escluse soltanto quelle riparazioni dei danni che, a giudizio del committente, non possono attribuirsi all'ordinario esercizio, ma ad evidente imperizia o negligenza del personale che ne fa uso;
- b) a sostituire definitivamente i prodotti con prodotto analogo o equivalente, laddove la riparazione non sia tecnicamente possibile, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dall'intervento.

Per ogni intervento tecnico sarà redatta un'apposita nota, sottoscritta dal tecnico medesimo e per convalida dal referente del committente.

#### **ART. 4 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE**

L'appaltatore, nell'accettare l'appalto di cui trattasi, garantisce che nel prezzo dell'offerta sono compresi tutti i diritti e le eventuali indennità per l'impiego di metodo, dispositivi e materiali coperti da brevetto.

IL committente non assume alcuna responsabilità nel caso che l'appaltatore fornisca dispositivi e/o soluzioni tecniche di cui altri detengano la privativa.

L'appaltatore assumerà l'obbligo di tenere indenne il committente da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, perdite e danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese e responsabilità ad essi relativi (compresi gli onorari degli avvocati) a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero.

#### **ART. 5 - IMPORTO**

Il prezzo contrattuale della fornitura è unico e onnicomprensivo per tutti gli articoli contenuti nell'elenco allegato, ed è determinato in misura pari all'offerta economica proposta dall'impresa aggiudicataria.

Il prezzo offerto dall'appaltatore si intende fisso ed invariabile. Il suddetto prezzo, Iva esclusa, è comprensivo di ogni onere dovuto all'appaltatore sulla base delle norme in vigore. Pertanto, sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra, tutti gli oneri, i rischi e le spese relativi alla fornitura oggetto del presente Capitolato, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione della stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

## Art. 6 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'aggiudicataria dovrà effettuare, congiuntamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di Afol Metropolitana, appositi sopralluoghi nei locali oggetto del servizio, al fine di prendere atto di eventuali rischi specifici ivi esistenti e quindi adottare le opportune precauzioni, rendendo edotti i propri dipendenti. L'aggiudicataria, prima della firma del contratto, dovrà esibire ad AFOL Metropolitana, i seguenti documenti:

- il Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi dell'art.28 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.;

- il documento di nomina e attestati di formazione del Preposto ai lavori dell'appaltatore.

La stazione appaltante ha redatto il DUVRI ai sensi dell'art. 26 - comma 3, del D.Lgs.n.81/2008, che dovrà essere aggiornato, anche su proposta dell'affidatario del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative; l'eventuale proposta dovrà essere formulata entro 30 giorni dall'aggiudicazione. In ogni caso, le modifiche proposte dall'affidatario non potranno comportare l'aumento dell'importo previsto per oneri di sicurezza.

L'appaltatore è responsabile nei confronti del committente dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, assumendo a proprio carico tutte le responsabilità civili e penali relative alla fornitura oggetto di appalto.

La fornitura dovrà essere eseguita con personale specializzato, qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni. Il personale adibito alla prestazione è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso. Il medesimo potrà accedere nei locali destinatari della fornitura nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell'appaltatore stesso verificare preventivamente tali procedure.

Oltre agli oneri indicati nel presente capitolato, saranno a carico dell'appaltatore, e quindi compresi nel prezzo dell'offerta e nei prezzi unitari indicati nel relativo elenco, gli oneri e obblighi seguenti:

- a) gli oneri e le incombenze tecnico-amministrative relative al rilascio delle certificazioni di conformità previste dalla Legge 46/1990, se eventualmente richieste;
- b) i ponti di servizio ed ogni altra opera provvisoria, i mezzi d'opera e del personale comune e specializzato necessario per lo scarico dei materiali per l'esecuzione della posa in opera degli arredi e delle attrezzature;
- c) l'allontanamento dei materiali ed il trasporto alle pubbliche discariche dei materiali di risulta, imballaggi etc.;
- d) il provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria completa responsabilità, al ricevimento in loco dei materiali, allo scarico ed al trasporto, secondo la disposizione data dal committente appaltante;
- e) l'adozione, nell'esecuzione della posa in opera e del montaggio, dei procedimenti e delle cautele necessarie, per garantire la vita e l'incolumità degli operai e delle persone comunque addette ai lavori stessi e dei terzi, nel rispetto delle norme del D. Lgs. 81/2008, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'appaltatore, restando sollevata il

committente nonché il personale preposto in suo nome alla direzione e alla sorveglianza. A tal fine l'appaltatore dovrà presentare un **piano delle misure di sicurezza** per la salute e la sicurezza dei lavoratori e degli ambienti dove si opera. In particolare dovranno essere evidenziate le procedure per lo scarico, il posizionamento in opera, il trasporto e l'allacciamento delle apparecchiature alle utenze tecnologiche dell'immobile;

- f) lo sgombero, entro la data di ultimazione della fornitura, di tutti i locali precedentemente occupati per deposito di materiali, attrezzi, etc.;
- g) l'assicurazione per i rischi derivanti dalla movimentazione in loco e del personale utilizzato presente nei locali
- h) la certificazione di resistenza al fuoco dei materiali e delle attrezzature conformi alla normativa vigente per la destinazione d'uso dei locali.

AFOL Metropolitana ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di appalto qualora accerti che l'aggiudicataria non osservi le norme di cui sopra; tutti i danni derivanti da tale risoluzione saranno interamente a carico dell'aggiudicataria.

#### ART. 7 - OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE

L'offerta economica e la gestione conseguente dell'appalto deve essere conforme alle prescrizioni della normativa vigente in tema di sicurezza sul luogo di lavoro.

L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare:

- a) dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi;
- b) dovrà, inoltre, provvedere all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali, infortuni sul lavoro ecc.;
- c) dovrà provvedere all'informazione e formazione sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono pertanto a carico dell'appaltatore il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del committente medesima e di indennizzo da parte della medesima.

#### ART. 8 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'appaltatore risponde direttamente dei danni alle persone e cose comunque verificatisi nell'esecuzione della fornitura derivanti da cause ad esso imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto a rivalsa o compensi da parte del committente.

## **Art. 9 - INADEMPIENZE E PENALITÀ**

Il termine ultimo di consegna del 30.06.2018 ha natura essenziale; conseguentemente, in caso di mancato rispetto per qualsiasi ragione di tale termine di consegna, anche in presenza di consegna solo parziale, l'impresa appaltatrice risulterà gravemente inadempiente, con conseguente applicazione delle seguenti misure:

- a) per ogni giorno di ritardo nella consegna verrà applicata una penale del 5% del valore contrattuale;
- b) qualora la consegna non risulti completata entro il 10.07.2018 è prevista la risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore per grave inadempimento, senza necessità di contestazioni o diffide di sorta. In tal caso è applicata una penale fissa del 20% del valore del contratto, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

Fuori dall'ipotesi di ritardo nella consegna, il contratto potrà comunque essere risolto per grave inadempimento dell'aggiudicataria o per mancato rispetto degli impegni previsti nelle clausole contrattuali, previa comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile.

Rimane salva la risarcibilità del danno ulteriore.

La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'incameramento della cauzione, ed il risarcimento dei danni conseguenti.

## **Art. 10 - CORRISPETTIVO MENSILE - FATTURAZIONE - PAGAMENTI - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI**

Il pagamento sarà disposto, su presentazione di fattura da emettere a fornitura, installazione e verifiche di funzionamento ultimate, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della medesima. La fattura dovrà essere intestata a: AFOL METROPOLITANA - Via Soderini, 24 - 20146 Milano (P. IVA n. 08928300964) e indirizzata all'indirizzo mail protocollo@afolmet.it all'attenzione del Direttore Generale.

Le fatture dovranno essere predisposte in base al meccanismo dello Split Payment come da D.L. 148 del 16/10/2017 convertito con legge n. 172 del 04/11/2017 (G.U. n. 284 del 05/12/2017). Dovrà quindi essere aggiunta in calce alle fatture stesse la dicitura: "IVA scissione dei pagamenti - Art. 17 - ter del Dpr n. 633/1972". L'importo dell'IVA deve essere esposto in fattura ma verrà versato direttamente dalla Stazione Appaltante all'Erario.

Si conviene la sospensione del termine di pagamento delle fatture per il periodo dal 16 dicembre al 15 gennaio per oggettive esigenze connesse alla chiusura e riapertura dell'esercizio finanziario.

Qualora l'appaltatore risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, l'Amministrazione sospenderà il pagamento del corrispettivo fino ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. L'appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti.

Qualora l'impresa non adempia, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere.

I pagamenti stessi saranno disposti a mezzo mandati diretti intestati all'Impresa.

L'impresa si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento. In difetto di tale notificazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

#### **Tracciabilità dei pagamenti**

- In applicazione della L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” l'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in questione.
- In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto.
- A tal fine l'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente saranno tenuti a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.
- La stazione appaltante verificherà che negli eventuali contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti interessati al presente appalto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, nell'ipotesi di subappalto, la stazione appaltante provvederà a tale controllo in sede di rilascio della relativa autorizzazione; nell'ipotesi di subaffidamento non costituente subappalto, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al momento della ricezione della comunicazione di subaffidamento, corredata del relativo contratto o atto di affidamento equivalente, che l'appaltatore è obbligato ad inviare; parimenti, in tutte le restanti ipotesi di subcontratto (subfornitura, nolo ecc...) al momento della ricezione della relativa comunicazione, cui dovrà essere allegato, anche in questo caso, il contratto o atto di affidamento equivalente.
- Al fine di mettere la stazione appaltante in condizione di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali sancito dall'art. 3 comma 9 della legge in commento, i contraenti e i subcontraenti, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono comunicare alla stazione appaltante tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del contratto di riferimento.
- Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà titolo per l'applicazione delle sanzioni contemplate dall'art. 6 della Legge medesima.

#### **Art. 11 - GARANZIA DEFINITIVA**

Ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016, l'esecutore del servizio è obbligato a costituire una

garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo offerto.

Si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 D.Lgs. 50/2016, descritte al punto 7 della Lettera di invito.

La mancata costituzione della garanzia contrattuale determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, con conseguente aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento. AFOL ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta a causa della risoluzione del contratto disposta in danno all'Appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica della conformità e sarà incamerata da AFOL Metropolitana in tutti i casi previsti dalle leggi in vigore.

La cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 C.C., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante. In caso di escussione totale o parziale della cauzione, l'impresa concessionaria ha l'obbligo di reintegrare la stessa sino all'importo convenuto.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti tale riduzione è accordata qualora il possesso delle certificazioni di cui al comma precedente sia comprovato da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento.

#### **Art. 12 - SUBAPPALTO**

Ai sensi di quanto previsto dall'art.105 D.Lgs 50/2016 tutte le prestazioni sono subappaltabili da parte dell'impresa concorrente o dell'impresa mandataria in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti, GEIE o imprese aderenti a contratto di rete fatta eccezione per i divieti di subappalto previsti dalla vigenti disposizioni. Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art.105 D.Lgs 50/2016.

La quota subappaltabile non può comunque essere superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto.

**In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.**

#### **13. NORME GENERALI**

Per quanto non indicato nel presente capitolato, si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia, nonché il disciplinare di gara.

#### **Art. 14 - FORO COMPETENTE - CONTROVERSIE**

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria ordinaria competente.

Il Foro di Milano è competente alla risoluzione di qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti.

### **APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del codice civile, si approvano specificatamente i seguenti articoli del Capitolato d'onori:

- Art. 2 - Sede, requisiti e modalità di effettuazione della fornitura
- Art. 6 - Oneri a carico dell'appaltatore
- Art. 7 - Obblighi nei confronti del personale
- Art. 9 - Inadempienze e penalità
- Art.10 - Corrispettivo mensile - fatturazione - pagamenti - tracciabilità dei pagamenti
- Art.12 - Subappalto
- Art.14 - Foro competente - controversie